

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 20-11-2020

Messaggio n. 4358

Allegati n.1

OGGETTO: Indennità COVID-19 prevista dall'articolo 222, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

1. Premessa

L'articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto, al comma 8, la concessione, per il mese di maggio 2020, di un'indennità pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, le cui istruzioni amministrative sono state fornite con la circolare n. 118 dell'8 ottobre 2020.

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti e sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata "Covid-19: tutti i servizi", servizio "Indennità 600/1000 euro", alla voce "Esiti", sia da parte degli Enti di Patronato sia da parte del cittadino con le proprie credenziali.

Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione

centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.

2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte

Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell'indennità prevista in favore dei pescatori autonomi e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell'esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l'eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l'interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

L'utente può inviare la documentazione attraverso il link "Esiti" nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda "Indennità 600/1000 euro" grazie a un'apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata *riesamibonus600.nomesede@inps.it*, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

3. Indirizzi amministrativi sui riesami in ordine alla qualifica di pescatore autonomo

Al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le Strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami, si riassumono di seguito le principali istruzioni amministrative.

Il primo requisito è quello di essere pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative, che svolgano l'attività professionale di pesca in acque marittime, interne e lagunari di cui alla legge n. 250/1958; pertanto i soci di cooperative indicati dal medesimo comma 8 dell'articolo 222 destinatari dell'indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.

In merito alla verifica della qualifica di "pescatore autonomo" si precisa che questa non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatica, pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all'Istituto apposita documentazione attestante la natura "autonoma" del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata rilevazione del requisito in esame, per i soggetti associati gli operatori delle Strutture territoriali devono verificare il codice fiscale del lavoratore presente sui flussi Uniemens di aziende con CSC 1.19.01 ed eventualmente far produrre al richiedente il contratto di lavoro autonomo o documentazione equipollente.

Per i soggetti associati tale documentazione può essere rappresentata, alternativamente:

- dalla copia della lettera di incarico;
- dalla copia dell'ultimo documento relativo al pagamento dei compensi (purché si evinca la data di inizio dell'incarico).

Nel caso di pescatore addetto alla pesca marittima costiera non associato in cooperativa la documentazione da produrre è la seguente:

- dichiarazione di avvenuta presentazione all'INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione;

- autocertificazione di iscrizione nelle matricole della gente di mare di 3° categoria tenute dalla Capitaneria di Porto, denominazione della matricola del natante utilizzato per l'attività di pesca, estremi della licenza di pesca e infine dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente.

Infine, nel caso di pescatore addetto alla pesca nelle acque interne non associato in cooperativa la documentazione da produrre è la seguente:

- dichiarazione di avvenuta presentazione all'INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione;
- estremi della licenza di pesca, dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente, dichiarazione di non lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, di aziende vallive di piscicoltura, etc.

4 Gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 222, comma 8, del D.L. n. 34/2020

Ai pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative, per poter accedere al beneficio relativo al mese di maggio 2020 è richiesto inoltre di:

- non essere titolari di pensione;
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- non essere titolare di lavoro dipendente.

Relativamente agli ultimi due requisiti sopra elencati, si rappresenta quanto segue:

- la non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (Casse/Enti extra Inps, gestione ARTCOM, gestione CDCM) è rilevata alla data del 1° maggio 2020. Tale verifica deve essere svolta prendendo in considerazione i dati presenti all'interno del Casellario dei Lavoratori Attivi, dell'archivio Artigiani e Commercianti, nonché dell'archivio relativo a Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- per la verifica della condizione circa l'assenza di rapporti di lavoro dipendente, l'Istituto prende in considerazione i dati risultanti in UNILAV e in Uniemens, verificando che non vi siano comunicazioni o denunce comprovanti un rapporto attivo alla data di titolarità del beneficio richiesto. Eventuali variazioni della denuncia Uniemens effettuate successivamente agli ordinari termini di scadenza di presentazione del flusso mensile sono valutate dalla Struttura territoriale.

Si precisa che, per tutte le "reiezione forti" (come individuate nell'Allegato n. 1 e relative ai controlli: PENSIONI, REM_NO, ILD_NO, IND_COVID), il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.